

TI_GERICHTE 11.2000.16 vom 25. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.16

FR: TI_GERICHTE 11.2000.16 du 25 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2000.16 del 25 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

luglio 1999 della Pretura all'avv. _____, lettera 7 ottobre 1999 dell'avv. _____ all'avv. _____ e la dichiarazione 8 settembre 1999 di _____). Ad ogni buon conto il Pretore ha individuato i membri della comunione ereditaria fu _____ nelle persone indicate nel complemento di petizione del 5 marzo 1999 e la convenuta ha aderito a tale accertamento, come risulta dal verbale del 24 novembre 1999. Non vi sono dunque motivi per dubitare di tale circostanza.

E. 3

Il Pretore ha rilevato che le particelle oggetto della vertenza figurano nell'estimo censuario con il vecchio numero di mappa _____ a “_____ fu _____, _____”. Ciò premesso, egli ha accertato che la proprietaria così designata non era “_____ in _____”, dante causa degli attori, poiché dagli estratti dello stato civile risultavano due persone che portavano il nome di “_____”, nate e decedute in anni diversi, di diverso stato civile (la prima nubile, la seconda moglie di _____) e di diverso domicilio. Delle due, quella che con più forte verosimiglianza corrisponde alla proprietaria “_____ fu _____, _____” è _____ nata il _____ 1954 e deceduta il _____ 1923, vissuta e domiciliata a _____. _____ in _____, invece, era notoriamente nata, vissuta e deceduta a _____ e gli attori non hanno provato alcun rapporto che la legasse al Comune di _____, tale da giustificare l'iscrizione in questione. Del resto, secondo il Pretore, l'iscrizione nell'estratto censuario menziona solo il cognome, ciò che non sarebbe stato il caso se l'ava degli attori avesse acquisito la proprietà dei fondi quando era coniugata. Su tali basi il primo giudice ha quindi escluso diritti di successione degli attori sui fondi litigiosi.

E. 4

Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere ammesso che la proprietaria dei fondi era “_____” di _____ sulla base di mere supposizioni e interpretazioni di vecchi registri censuari. Sostengono che il primo giudice non ha tenuto in considerazione l'istruttoria, in particolare le audizioni testimoniali, dai quali risulta che mai abitanti di _____ hanno rivendicato o si sono occupati dei fondi in questione, i quali erano lavorati e adoperati dalle figlie di _____ in _____, segnatamente da _____ (madre di _____, dante causa di _____) e da _____ (madre di _____

_____). Di conseguenza, secondo gli appellanti, all'iscrizione “_____” risultante dal vecchio catasto censuario non si può attribuire l'importanza e il valore ritenuti dal Pretore, tanto meno per giungere a una conclusione di verosimiglianza. Inoltre la convenuta, cui incombeva di provare che l'intestatario del fondo non è la nonna (rispettivamente la bisnonna) degli attori ma una persona diversa, non ha recato la prova di tale circostanza.

E. 5

Dalla voltura catastale del 29 aprile 1993 rilasciata dal Comune di _____ (doc. 2, inc. n. _____) risulta che nel catastrino originale la partita n. _____ era intestata a “_____ _____, fu _____, _____”. Secondo l'estimo censuario comunale essa comprendeva il fondo n. _____ (“Sopra le case”, prato) di 910 m² e 1/3 del fondo n. _____ (“_____”, casa di abitazione, diroccata) di 20.50 m² (doc. C, inc. _____). Tali fondi sono poi stati riportati nel catastrino, vol. I, a pag. 127, sempre intestati a “_____ Domenica, già in _____” (doc. 6, inc. _____). In seguito all'aggiornamento della mappa, nel 1983, il fondo n. _____ è diventato il n. _____ (prato, 827 m²), mentre il n. _____ ha preso il n. _____ (strada pt., 55 m²) ed entrambi sono stati intestati a “_____ _____” (doc. H, inc. n. _____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, richiamato). La nuova situazione, con minore superficie, scaturisce dalla rinuncia di _____ _____, “rappr. propr. _____ _____ alla quota di 1/3 come dall'intestazione primitiva in favore di _____ _____” (doc. I, inc. _____). Gli appellanti sostengono che le iscrizioni nei registri comunali non sono decisive di fronte alle numerose deposizioni agli atti. Se non che, i vari testimoni si sono espressi su chi aveva lavorato e utilizzato i fondi all'epoca in cui la proprietaria iscritta era già deceduta (verbali del 20 ottobre 1994, act. VI, inc. _____), ma nulla hanno riferito sulla tenuta dei registri comunali. Non si riscontrano indizi quindi che inducano a ritenere imprecisi o errati i vecchi registri del Comune. Ora, dall'istruttoria è emerso che sussistevano due diverse “_____ _____”. Una era _____ _____ da _____, figlia di _____ _____ e di _____ nata _____, nata il _____ 1854 e deceduta nubile a _____ il _____ 1923 (doc. C nell'inc. _____, doc. 1 nell'inc. _____). L'altra, dante causa degli attori (nonna, rispettivamente bisnonna) era _____ _____ figlia di _____ _____ e _____ nata _____, coniugata con _____ _____, nata a _____ il _____ 1858 e ivi deceduta il _____ 1939 (doc. D e E nell'inc. _____). Quest'ultima ha avuto quattro figli: _____ _____, _____ _____, _____ _____ e _____ _____ (doc. D e E nell'inc. _____) e non risulta avere mai avuto residenza a _____, ciò che nemmeno gli appellanti pretendono. In simili circostanze l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore, secondo cui la persona indicata nei registri comunali come proprietaria dei fondi litigiosi era _____ _____, deceduta nubile a _____ il _____ 1923, resiste alla critica. Lungi dall'essere una “pura supposizione”, come asseriscono gli appellanti, il convincimento del Pretore poggia sui dati oggettivi desumibili dai fascicoli processuali.

E. 6

Esclusa la proprietà di _____ _____ nata _____ sui fondi oggetto della lite, il Pretore ha accertato che sia _____ _____ nata _____ sia la figlia _____ _____, di cui è erede _____ _____ (doc. A, inc. _____).

_____), hanno esercitato il possesso sui fondi con la volontà di esserne proprietarie, in modo pacifico e ininterrotto per oltre trent'anni, di modo che erano adempiute in concreto le condizioni della prescrizione acquisitiva poste dall'art. 662 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha rilevato che pure _____, madre dell'attore _____ e sorella di _____, aveva partecipato con la propria famiglia alla lavorazione del fondo, senza tuttavia che sia stato provato per costei l'elemento soggettivo, ovvero la volontà di essere proprietaria.

E. 7

Gli appellanti contestano che l'elemento soggettivo non sia dato per _____. Rimproverano al Pretore di non avere considerato che alcuni documenti (doc. D, E, F e G dell'inc. _____) sono stati redatti dal marito della convenuta con una macchina da scrivere che la defunta _____ neppure aveva. Il fatto è che tale contestazione costituisce una nuova allegazione in appello e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Gli attori ribadiscono di avere dimostrato con le numerose deposizioni testimoniali che sia _____ sia _____ hanno lavorato e falciato i fondi in questione. _____ si sarebbe dunque comportata come proprietaria alla stessa stregua della sorella _____, rispettivamente della nipote _____.

E. 8

Dall'istruttoria è emerso che le famiglie di _____ e _____ avevano mucche, tenute in una stalla comune. Le due sorelle lavoravano insieme, tagliando l'erba sul fondo n. _____ ("Sopra le case") e facendo il fieno per il bestiame (deposizioni testimoniali di _____, _____, _____, dell'8 maggio 1995, inc. _____), valendosi di segantini provenienti dalla Val _____, assunti appositamente. Alcuni testimoni non sono stati in grado di esprimersi sui rapporti di proprietà (deposizione _____, dell'8 maggio 1995, inc. _____), ma _____, contadino che ha lavorato per le due famiglie, ha riferito di aver saputo da _____ e dai suoi genitori che il fondo litigioso era di _____ (deposizione del 20 ottobre 1994, pag. 3, inc. _____). Taluni hanno visto lavorare sul fondo n. _____ solo _____ (deposizioni di _____ e di _____ - _____ dell'8 maggio 1995, inc. _____), altri hanno ricordato di avervi visto lavorare insieme le due sorelle con alcuni membri delle rispettive famiglie (deposizioni di _____ e _____, verbale del 20 ottobre 1994, inc. _____). _____ ha confermato il contenuto di una sua dichiarazione agli atti (doc. N), nella quale affermava che il fondo era goduto da _____ (deposizione dell'8 maggio 1995, inc. _____). _____ rammenta di aver tagliato il fieno sul terreno contestato su incarico di _____, dalla quale era stipendiato (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. _____), mentre per le sue prestazioni _____ era sempre pagato dalla famiglia _____ (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. _____2).

E. 9

Per quanto risulta dagli atti, dunque, le due sorelle _____ e _____ lavoravano insieme i campi e tenevano il loro bestiame in comune. Membri della famiglia _____, per quanto emerge dalla deposizione del contadino _____

_____, avevano riferito a costui che il fondo ora contestato era di _____
_____ (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. _____). Alla morte di
_____, nel 1953 (deposizioni di _____ e _____
_____, del 20 ottobre 1994, inc. _____), non risulta che i suoi eredi, vale a dire
il marito e il figlio _____, si siano interessati del fondo prima del 1993. L'attore
_____ era membro della commissione fondiaria comunale di
_____, che nel 1981 aveva esaminato i ricorsi contro la nuova misurazione catastale
(doc. I, inc. n. _____), tra cui quello di _____ per il vecchio fondo
n. _____ (nuovo n. _____) intestato a “_____ come a
catastrino”. Era quindi a conoscenza dei passi intrapresi da _____ per la
partita n. _____. Egli ha altresì ammesso di non aver mai rivendicato la proprietà del
fondo prima dell'avvio della causa, nel 1993 (interrogatorio formale del 9 ottobre 1995, inc.
_____) né di aver mai pagato imposte immobiliari relative al terreno. _____
_____, per contro, ha presentato ricorsi contro la nuova misurazione catastale (doc. I,
inc. _____), riceveva le tassazioni per gli immobili intestati a _____
_____ (doc. K, inc. _____) e nel 1981 intendeva chiedere l'intavolazione dei
fondi litigiosi in suo nome (doc. F, inc. _____). L'elemento soggettivo, quindi, risulta
provato solo per _____, la quale può prevalersi del possesso della madre
_____ (art. 941 CC), ma non per _____, né tanto meno per il figlio
_____. Ne segue, ancora una volta, che il Pretore ha respinto la petizione perché sulla
base delle risultanze istruttorie ha ritenuto provate le circostanze addotte dalla convenuta.
L'appello, sprovvisto di buon diritto in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno alla controparte – con vincolo di solidarietà – un'equa indennità per ripetibili
di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2.

Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b)
spese fr. 50.– fr. 950.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno a _____, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per
ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv.

_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario